

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3620

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SAVIO, ALESSI, ANDREOLI, ANTONUCCI, ARMELLIN, BIAFORA, BONNETTI, BONFERRONI, BORRA, BRUNETTO, CASTAGNETTI PIERLUIGI, CIOCCI CARLO ALBERTO, CORSI, COSTA SILVIA, CURSI, DEL MESE, DUCE, FERRARI BRUNO, FRASSON, GEI, GOTTARDO, LIA, LUCCHESI, MANCINI VINCENZO, MENSORIO, MONACI, NUCCI MAURO, ORSENIGO, PAGANELLI, PATRIA, PERANI, PERRONE, PICCOLI, PIREDDA, PORTATADINO, REBULLA, RICCIUTI, RIGHI, ROCELLI, RUSSO FERDINANDO, SILVESTRI, SINESIO, TANCREDI, TASSONE, TORCHIO, VAIRO, VISCARDI, ZOPPI

Presentata l'8 febbraio 1989

Modifiche alle modalità di corresponsione dell'indennità prevista dall'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le leggi 10 aprile 1954, n. 113, e 31 luglio 1954, n. 599, nell'ambito della legislazione sullo stato e l'avanzamento dei quadri delle Forze armate, hanno previsto, stabilendone gli importi, la corresponsione di particolari indennità al personale posto in quiescenza:

a) « ausiliaria » per i militari che transitano in tale categoria in quanto fisicamente idonei;

b) « speciale » per ufficiali e sottufficiali cessati dal servizio permanente e collocati nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto.

I benefici economici suddetti sono in misura fissa annuale e non prevedono, quindi, meccanismi automatici di rivalutazione per compensare i fenomeni inflattivi.

Successivi provvedimenti legislativi hanno previsto, per il personale militare

in quiescenza, automatismi per la rivalutazione nel tempo della sola indennità di « ausiliaria » (legge 10 maggio 1983, n. 212, per i sottufficiali e legge 19 maggio 1986, n. 224, per gli ufficiali). L'altra indennità, quella « speciale », è rimasta ferma agli importi stabiliti nel 1954 (da lire 10.000 mensili per i sottufficiali a lire 40.000 mensili per i generali di corpo d'armata). È necessario, quindi, prevedere anche per questo istituto meccanismi di rivalutazione simili a quelli adottati per l'indennità di « ausiliaria ». E ciò per estendere i benefici finora goduti solo dal personale in ausiliaria, anche a quello della riserva o in congedo, che per motivi di salute non può essere collocato in ausiliaria. A tal riguardo, il provvedimento che si propone, prevede la corresponsione

dell'indennità speciale in misura pari al 75 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza e quello di attività del collega pari grado in attività di servizio, nonché la disciplina della possibilità di cumulo e di opzione nei riguardi di altre indennità similari.

In definitiva si tratta di applicare al personale della riserva, i meccanismi del tutto simili a quelli del personale collegato in ausiliaria, anche se con importi leggermente inferiori, attesa la diversa idoneità e obblighi ai fini dei richiami in servizio.

Ovviamente questo meccanismo non opera per coloro che sono nell'ausiliaria e percepiscono, quindi, la sola indennità a loro spettante prevista dalle leggi n. 113 e n. 559 del 1954.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Agli ufficiali di cui all'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, è data facoltà di rinunciare alla percezione dell'indennità speciale prevista dallo stesso articolo, anche qualora già in corso di fruizione. In tal caso ad essi è corrisposta un'indennità sostitutiva, non reversibile e non cumulabile con quella prevista dall'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224, pari al 75 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dall'ufficiale all'atto del collocamento in congedo. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto:

- a) dell'indennità integrativa speciale;
- b) della quota di aggiunta di famiglia;
- c) dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336;
- d) dell'eventuale pensione privilegiata;
- e) delle maggiorazioni delle indennità che costituiscono trattamento economico aggiuntivo;
- f) degli aumenti periodici previsti dall'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, nonché dall'articolo 32, comma 9, della legge 19 maggio 1986, n. 224;
- g) delle quote aggiuntive previste dall'articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. L'indennità sostitutiva determinata con le modalità previste al comma 1, es-

sendo assoggettata a ritenuta in conto entrata Tesoro, è pensionabile al cessare dell'ausiliaria ed è corrisposta anche con la tredicesima mensilità.

3. Allo scadere del periodo di fruizione dell'indennità sostitutiva di cui al comma 1, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata sulla base della normativa in vigore, è liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, o dall'ausiliaria, maggiorati sia degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi a detto periodo, non altrimenti computato in precedenti liquidazioni, sia dell'indennità sostitutiva di cui al comma 1. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno, è liquidato al termine del richiamo un nuovo trattamento di quiescenza sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al periodo di fruizione dell'indennità sostitutiva di cui al comma 1, trascorso senza richiamo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio 1985 e si applicano solo agli ufficiali collocati in congedo dopo detta data e, a domanda, agli ufficiali già in congedo che, al 1° gennaio 1985, percepivano l'indennità di cui all'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. Ai sottufficiali di cui all'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, è data facoltà di rinunciare alla percezione dell'indennità speciale prevista dallo stesso articolo, anche qualora già in corso di fruizione. In tal caso ad essi è corrisposta un'indennità sostitutiva, non reversibile e

non cumulabile con quella prevista dall'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, pari al 75 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale all'atto del collocamento in congedo. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto:

- a) dell'indennità integrativa speciale;
- b) della quota di aggiunta di famiglia;
- c) dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336;
- d) dell'eventuale pensione privilegiata;
- e) delle maggiorazioni delle indennità che costituiscono trattamento economico aggiuntivo;
- f) degli aumenti periodici previsti dall'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, nonché dall'articolo 32, comma 9, della legge 19 maggio 1986, n. 224;
- g) delle quote aggiuntive previste dall'articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. L'indennità sostitutiva determinata con le modalità previste al comma 1, essendo assoggettata a ritenuta in conto entrata Tesoro è pensionabile al cessare dell'ausiliaria ed è corrisposta anche con la tredicesima mensilità.

3. Allo scadere del periodo di fruizione dell'indennità sostitutiva di cui al comma 1, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata sulla base della normativa in vigore, è liquidato al sottufficiale un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, o dall'ausiliaria, maggiorati sia degli

aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi a detto periodo, non altrimenti computato in precedenti liquidazioni, sia dell'indennità sostitutiva di cui al comma 1. Nel caso in cui il sottufficiale sia stato richiamato per almeno un anno, è liquidato al termine del richiamo un nuovo trattamento di quiescenza sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al periodo di fruizione dell'indennità sostitutiva di cui al comma 1, trascorso senza richiamo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio 1985 e si applicano solo ai sottufficiali collocati in congedo dopo detta data e, a domanda, ai sottufficiali già in congedo che, al 1° gennaio 1985, percepivano l'indennità di cui all'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

1. Le disposizioni, di cui agli articoli 1 e 2, inerenti alla determinazione ed al calcolo dell'indennità sostitutiva, sono estese, per quanto compatibili, all'indennità di ausiliaria di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, ed alla legge 10 maggio 1983, n. 212.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1051 dello stato di previsione del Ministero della difesa.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.